

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1734

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BUCCIARELLI DUCCI e FANFANI

Presentata il 20 novembre 1959

Istituzione dell'Ente per la irrigazione della Val di Chiana e delle valli Aretine

ONOREVOLI COLLEGHI! — In varie epoche e a più riprese è stato posto il problema della irrigazione della Valdichiana, che costituisce una vasta zona di pianura posta quasi tutta nel territorio della provincia di Arezzo e solo in parte in quello di Siena e Perugia. Però, per quanto tale problema abbia appassionato studiosi e imprenditori non si sono mai prospettate soluzioni di facile e sollecita attuazione.

La questione è stata ripresa in questi ultimi anni sotto l'incalzare di nuove esigenze sociali ed economiche. A tale scopo si sono tenuti convegni con la partecipazione di tecnici, Autorità politiche ed amministrative, di rappresentanze delle categorie economiche e unanime è stato il riconoscimento della urgenza che si impone per giungere ad una soluzione.

Non sarà inutile, al fine di inquadrare esattamente il problema e onde valutare adeguatamente la sua portata, una descrizione, sia pur sommaria, della struttura economica, sociale e produttiva della provincia di Arezzo.

La provincia di Arezzo occupa la zona più continentale della Regione toscana giacché il territorio di cui è formata è equidistante dal litorale tirrenico ed adriatico.

Per le caratteristiche della sua orografia la provincia di Arezzo può essere suddivisa in quattro vallate: Valdichiana, Valdarno, Casentino e Valtiberina, ciascuna delle quali presenta per differenti ambienti pedoclimatici

e per diverse tradizioni ancora ben radicate nella popolazione rurale, tipi di agricoltura ben definiti nei quali però debbono inserirsi processi di rinnovamento che i tempi moderni, le nuove esigenze e le prospettive, che si delineano con l'entrata in vigore del M. E. C., impongono.

La provincia di Arezzo ha una estensione territoriale di ettari 320.048 dei quali ettari 160.880 sono destinati al seminativo arborato e ettari 162.315 a boschi e pascoli con percentuali rispettive di circa il cinquanta per cento sulla complessiva superficie territoriale provinciale.

I terreni destinati a seminativi arborati e distribuiti lungo i fondi valle e che risalgono su per le pendici collinari accolgono una agricoltura che oscilla entro limiti di intensità produttiva che va, dal tipo di agricoltura povera e depressa di alta collina a quella florida e ricca della pianura.

La superficie territoriale della provincia di Arezzo, suddivisa secondo le quattro vallate sopra indicate, presenta queste caratteristiche:

Valdichiana ettari 113.840 pari al 37 per cento della superficie provinciale. Essa nel suo interno è così suddivisa: zona con caratteristiche montane 20 per cento, zona collinare 40 per cento, zona di pianura 40 per cento.

Valdarno ettari 59.428 pari al 18 per cento della superficie provinciale. Tale zona è costituita per il 16 per cento da territori

montani, 70 per cento da territori collinari e 14 per cento da zone di pianura.

Valtiberina ettari 64.265 pari a 20 per cento della superficie provinciale. Essa è costituita per il 60 per cento da territorio montano, per il 25 per cento da zone collinari e dal 15 per cento da pianura.

Casentino ettari 82.515 pari al 25 per cento della intera superficie provinciale di cui il 65 per cento è costituita da territori montani, il 28 per cento da zona di collina e il 7 per cento da zona di pianura.

La provincia di Arezzo mantiene ancora le caratteristiche economiche di zona prevalentemente agricola. Infatti, secondo alcuni e più recenti dati statistici il reddito complessivo che è di lire 51.571.000.000 è costituito per 19 miliardi circa, pari al 37 per cento, dal settore agricolo; per lire 21 miliardi circa, pari al 43 per cento dal settore dell'industria, e insieme del commercio, del credito dell'assicurazione e dei trasporti; per lire 4 miliardi circa, pari all'8 per cento, dal settore delle libere professioni e servizi domestici; per lire 6 miliardi circa, pari al 12 per cento, dal settore della pubblica amministrazione.

Il reddito medio per abitante è di lire 160.761 che però diminuisce ancora se ci riferiamo al reddito medio degli addetti al settore agricolo.

Dai dati sopra riportati risulta che la provincia di Arezzo è una delle province che non è esagerato definire tra quelle economicamente depresse. Basti considerare che il reddito medio per abitante è al di sotto di quello di tutte le altre province della Toscana (Lucca, lire 204.122; Massa Carrara, lire 207.981; Pistoia, lire 220.770; Pisa, lire 228.408; Siena, lire 233.318; Grosseto, lire 237.075.; Firenze, lire 296.681; Livorno, lire 297.927.

È pari a quello della provincia di Ascoli Piceno e inferiore al reddito medio per abitante della provincia di Siracusa (lire 187.460) e a quello della provincia di Cagliari (lire 165.545).

Facendo pari a 100 la media del reddito per abitante in Italia si ha per la provincia di Arezzo il numero indice di 70; mentre per la provincia di Lucca è di 89, di Massa Carrara 90, di Pistoia 96, di Pisa 99, di Siena 101, di Grosseto 103, di Firenze 129, di Livorno 129,6. Il numero indice della Regione toscana è di 106,6.

Tenendo conto dei dati sopra esposti non è chi non veda la necessità di esaminare e di ricercare diligentemente i modi per migliorare

la economia della provincia di Arezzo, per aumentare il reddito e conseguentemente per migliorare il tenore di vita della popolazione.

A dire il vero in questo ultimo decennio si è registrato nella provincia di Arezzo un promettente fiorire di iniziative private specie nel campo industriale e in modo più particolare e specifico nel settore della industria orafa e nel settore dell'abbigliamento. Vi è stato, e ancora non si è esaurito, un encomiabile impulso nelle costruzioni edilizie; notevole è stato il ritmo nella esecuzione di lavori pubblici e nella costruzione di opere di pubblico interesse. Abbondanti e talvolta imponenti sono i lavori compiuti per la bonifica delle zone montane, ma tale incremento di iniziative, se pur meritano doveroso riconoscimento e il più vivo apprezzamento, sono state appena sufficienti ad assorbire o comunque a controbilanciare la crisi verificatasi in altri settori come quello minerario e tessile e l'esodo della popolazione della zona montana che, come sopra spiegato, rappresenta circa il 50 per cento della superficie territoriale della intera provincia, cosicché il sorgere di alcune nuove attività e il fervore di lavori pubblici non ha potuto incidere validamente e in modo apprezzabile in un miglioramento della situazione economica provinciale.

Poiché, come si è rilevato, la provincia di Arezzo ha per la sua struttura e per la sua economia le caratteristiche di zona prevalentemente agricola, sarà soprattutto in questo settore, pur non trascurando gli altri, che dovrà essere indirizzato ogni sforzo al fine di valorizzare le risorse locali per incrementare il reddito, per migliorare la produttività e per assicurare stabilità di occupazione.

Uno dei mezzi per raggiungere tali scopi è senza dubbio la irrigazione, specie in quella parte della provincia come la Valdichiana, ove per la natura e le caratteristiche del terreno (trattasi di vasta zona pianeggiante con terreno alluvionale) e per la disponibilità di acqua, una volta risolto il problema del risanamento del Lago Trasimeno la cui soluzione è stata finalmente affrontata, offrirebbe prospettive di sicura e larga applicazione.

Onde superare però le difficoltà che fino ad oggi si sono incontrate per un largo e intenso sviluppo della irrigazione della Valdichiana, occorre una organica e chiara impostazione del problema che non può prescindere in primo luogo dall'accertamento delle possibilità irrigue. Occorre, inoltre, predisporre una equa e coordinata ripartizione delle nuove possibilità predisponendo veri e

propri piani regolatori e occorrerà, infine, superare difficoltà, anche di ambiente, che spesso traggono origine da profonde e intime ragioni che si ricollegano a tradizioni ambientali, al temperamento e alla mentalità della popolazione.

Infatti, se le possibilità e la tecnica per la irrigazione non trovano l'ambiente preparato ad una razionale utilizzazione, sono destinate inevitabilmente a non avere l'effetto pratico e positivo che ci si ripromette.

Il problema della irrigazione della Valdichiana va quindi impostato innanzitutto con una visione ampia e va risolto con mezzi più organici di quanto si è pensato fino ad oggi.

In passato vi era da risolvere il problema della bonifica idraulica della Valdichiana; poi si affrontò e risolse il problema della bonifica agraria, oggi è giunto il momento della irrigazione della Valdichiana che rappresenta uno dei problemi più importanti e più complessi, sia per le difficoltà che oggettivamente presenta, sia per i mezzi che la soluzione richiede, sia per il modo con cui si si propone di risolverlo.

Fino ad ora, dobbiamo pur riconoscerlo, la pratica della irrigazione è stata attuata esclusivamente per iniziativa privata e applicata mediante criteri locali aziendali con l'assenza assoluta però di un largo coordinamento interaziendale o zonale.

Ciò è dovuto in gran parte alle leggi che attualmente regolano la materia, che sono molte ma appaiono anche molto disorganiche. Infatti tutte le norme che attualmente regolano la materia hanno come base l'interesse privato e la irrigazione viene concepita come uno dei tanti mezzi per accrescere la produzione, alla stessa stregua dei fertilizzanti e dell'impiego di mezzi meccanici, cosicché ciascun imprenditore agricolo agisce a suo talento. Invece il problema della irrigazione della Valdichiana è di tanta importanza per le sue conseguenze che non può essere abbandonato per la sua soluzione alla semplice e, necessariamente, limitata iniziativa privata. Questa infatti, operando in modo disorganico, non potrebbe che produrre effetti limitati e circoscritti ad aziende di grandi dimensioni rimanendo sempre escluse le piccole aziende e quelle condotte da diretti coltivatori che sono numerose, che rappresentano nel loro insieme una parte notevole di superficie della Valdichiana, e che, pertanto, appaiono meritevoli di attenzione, di aiuto e di considerazione.

Come per la bonifica idraulica e per la bonifica agraria venne introdotto a suo tempo il concetto di pubblica utilità da cui si spiegò l'intervento dello Stato per risolvere un problema prima igienico e poi economico, ugual criterio deve essere introdotto per la irrigazione della Valdichiana che è pur essa destinata a risolvere un problema con ampi riflessi di natura economica e sociale connessi non solo all'aumento della produzione agricola, all'incremento dell'allevamento zootecnico, ma anche al fiorire di attività industriali complementari per la trasformazione dei prodotti agricoli e alla creazione di possibilità di occupazione permanente per molte unità lavorative.

Se il problema della irrigazione della Valdichiana presenta aspetti così importanti, se la sua soluzione impone il superamento di notevoli difficoltà, se l'iniziativa privata abbandonata a se stessa appare inadeguata senza l'intervento dello Stato che ha il compito di dirigerla quando sia impreparata, che la deve coordinare quando appaia disorganica, che la deve stimolare quando si appalesi pigra, che deve integrarla quando si manifesti insufficiente; se le norme legislative attualmente in vigore e che disciplinano la materia appaiono inadeguate quando si tratti di applicare la irrigazione su vasta scala con la prospettiva di trasformare una vasta zona e di migliorare la economia di una intera provincia, si comprende la ragione di questa proposta di legge che ha per finalità la creazione di un Ente con una sua propria dotazione finanziaria e che venga posto sotto la diretta sorveglianza e tutela della amministrazione centrale con specifici compiti e con adeguati poteri.

Abbiamo spiegato in precedenza che per poter introdurre utilmente la pratica della irrigazione è necessario che concorrano simultaneamente due elementi: 1°) una superficie di terreno sufficientemente estesa e pianeggiante predisposta alle possibilità irrigue; 2°) la disponibilità di una quantità di acqua necessaria allo scopo.

Per quanto riguarda il primo elemento abbiamo già spiegato che insieme alle altre Valli aretine la Valdichiana costituisce una delle quattro zone che caratterizzano topograficamente la provincia di Arezzo. Essa ha una superficie di ettari 113.840 di cui il 40 per cento (quasi 45.000 ettari) è costituita da terreno pianeggiante di natura alluvionale e quindi idoneo a reagire positivamente al fenomeno irriguo, altro 40 per cento è costituito da terreno di bassa collina avente caratteristiche affini al precedente e

solo il 20 per cento è rappresentato da terreno con le caratteristiche di zona montana.

La superficie destinata all'irrigazione è quindi estesa ed è più che adeguata per consentire un esperimento di irrigazione di vasta portata con ampie prospettive, soprattutto per l'allevamento zootecnico. A tale proposito non va dimenticata, infatti, una circostanza non certo trascurabile e cioè che la Valdichiana è la sede originaria del bovino da carne e da lavoro di razza chianina che ha conquistato una risonanza indiscussa sul mercato nazionale per le sue caratteristiche di eccezionale mole (qualche esemplare raggiunge e talvolta supera i 17 quintali di peso) e per la pregevole qualità di carne.

Per quanto riguarda l'esistenza dell'altro elemento indispensabile per attuare l'irrigazione e cioè una adeguata quantità di acqua, la questione appare ormai avviata a una possibile soluzione. Infatti, a parte l'esistenza di falde freatiche profonde, accertate attraverso studi ed esperimenti che hanno ampiamente dimostrato l'esistenza in tutto il sottosuolo della Valdichiana di un flusso di acqua di variabile portata che può consentire la possibilità di attingimenti; a prescindere dalla esistenza di numerosi laghetti collinari, con invaso medio variabile dai 10.000 ai 60.000 metri cubi recentemente costruiti laddove la natura pliocenica del terreno lo abbia consentito e che sono sorti lungo le pendici collinari che degradano verso la Valdichiana, il problema della disponibilità di acqua a scopo irriguo potrà avere una definitiva e soddisfacente soluzione con la risoluzione, già in corso come abbiamo accennato, del problema relativo al risanamento del Lago Trasimeno.

La questione del risanamento del lago Trasimeno è nota giacché di essa si è interessata diffusamente la stampa che ha informato la pubblica opinione; intorno ad essa si è spiegato l'interessamento delle autorità, dei rappresentanti degli Enti economici, degli Enti locali e ha formato oggetto di particolare attenzione da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Di fronte al progrediente fenomeno dell'abbassamento dello specchio dell'acqua del lago con conseguente impaludamento delle sponde e distruzione del patrimonio ittico, si profilavano due soluzioni entrambe con carattere di urgenza:

1°) prosciugamento del lago e utilizzazione del fondo destinandolo a coltura;

2°) alimentazione del lago Trasimeno mediante incremento delle acque affluenti.

Scartata, con unanime giudizio, la prima soluzione, ci si è orientati verso la seconda e a tale fine esistono vari progetti tecnici dei quali quello dell'ingegnere Ubaldo Cassi appare meno complesso sia per la modesta entità della spesa, almeno in relazione alla importanza dell'opera, sia per la semplicità dei lavori da eseguire.

Secondo tale progetto infatti, le cui caratteristiche tecniche non è questo il momento né la sede per illustrare ma delle quali dobbiamo pur fare un breve accenno per completezza di esposizione, si prevede il risanamento del Trasimeno deviando nel Lago le acque di torrenti vicini e precisamente Tresa, Rio Maggiore, Moiano, Maranzano, Esse, Mucchia, che dovrebbero dare un apporto annuo medio di acqua di 28 milioni di metri cubi.

Tutte le acque dei predetti torrenti raggiungerebbero il lago per gravità e pertanto le opere occorrenti sarebbero rappresentate soltanto da canali in terra e da qualche ponte sui canali stessi. Tale soluzione ha formato oggetto di esame da parte di una commissione di studio istituita dal Ministro dei lavori pubblici con decreto n. 15540 del 2 settembre 1957, incaricato dello studio idrogeologico del lago, del fenomeno di abbassamento del livello delle acque e della formulazione di eventuali provvedimenti da adottare.

La predetta commissione ha condotto con sollecitudine il proprio lavoro e fin dall'ottobre 1957 vennero completate e rese funzionanti le opere per l'allacciamento dei torrenti Tresa e Rio Maggiore; mentre è prevedibile che l'allacciamento dei torrenti Moiano e Maranzano possa avvenire entro il primo semestre dell'anno 1960.

Se l'opera di allacciamento verrà estesa anche agli altri due torrenti Mucchia e Esse che da soli hanno una portata d'acqua quasi uguale a quella dei precedenti quattro torrenti, il lago diverrebbe, senza perdere le sue caratteristiche, un naturale serbatoio di acqua le cui eccedenze potrebbero essere utilizzate per la irrigazione della Valdichiana. In merito a tale argomento il progetto tecnico è ricco di dati e di dettagliati particolari.

La Commissione ministeriale concludendo il proprio studio e riferendo al Ministro dei lavori pubblici in occasione della seduta straordinaria del 18 novembre 1958 affermava per mezzo del suo presidente ingegnere professore Padoan:

« La Commissione non ha preteso di aver completamente risolto il problema ma ha ritenuto di aver inquadrato i termini fonda-

mentali del problema stesso, di aver dato un primo orientamento e di aver istituito un programma di opere da eseguire e di osservazioni, rilievi e ricerche da effettuare per ottenere ulteriori e più fondati elementi di giudizio.

« La Commissione, acquisiti gli elementi necessari sarà in grado di perfezionare il parere preliminare, ora dato a grandi linee, per la regimazione del lago senza tuttavia *pregiudicare la futura utilizzazione dell'acqua ai fini irrigui* nel rispetto dei termini fondamentali del problema, tenuto conto della necessità di assicurare e mantenere le migliori condizioni ambientali per salvaguardare gli interessi economici, ittici e paesistici preconstituiti e per favorire anche quelli della regione contermina ».

E il Ministro dei lavori pubblici, onorevole Togni, dopo aver espresso il più vivo compiacimento per la sollecitudine con cui la Commissione aveva portato a termine i propri lavori in questa fase preliminare e dopo aver elogiato la chiarezza della relazione concludeva:

« È necessario che la Commissione controlli la esecuzione delle opere perché risultino rispondenti ai criteri stabiliti, perché vengano eseguite nel modo voluto e diano i risultati che si attendono proseguendo contemporaneamente gli studi e la elaborazione dei rilievi disposti allo scopo di completare e perfezionarne le conclusioni secondo le necessità ricorrenti. Per questo desidero che la Commissione continui i propri lavori con l'efficienza con cui ha finora operato fintantoché, *compiuta la sistemazione del lago, si potrà tentare l'eventuale utilizzazione delle acque per la irrigazione* ».

Secondo un altro progetto che rivela anch'esso aspetti di particolare interesse il risanamento del lago Trasimeno dovrebbe conseguirsi con l'allacciamento dei torrenti vicini aggiungendo le acque del bacino del Tevere, convogliando nel lago le acque del torrente Caina o del vicino Formanuova, del torrente Niccone e dell'asse principale del Tevere. I convogliamenti delle acque dei citati torrenti Caina, Formanuova e Niccone potrebbero essere effettuati in pressioni e a mezzo di canali e gallerie a pelo libero, mentre quelle dell'asse principale del fiume Tevere potrebbero essere captate alla confluenza del torrente Cerfone e mediante un canale di derivazione di adeguata portata essere scaricate per caduta naturale nel lago a sud del centro di Passignano. Secondo un altro progetto, che prendendo il nome del suo autore è conosciuto come progetto Pasquali, si pre-

vede lo sbarramento del fiume Tevere a mezzo diga con conseguente costituzione di un lago artificiale. Le acque del bacino dovrebbero essere destinate in parte alla irrigazione della piana di Sansepolcro e Città di Castello mentre le rimanenti verrebbero convogliate, dopo essere state utilizzate per alimentare una costruenda centrale elettrica, nel versante della Chiana.

Abbiamo voluto accennare alla esistenza di tali progetti non per prendere posizione a favore di uno o dell'altro.

È evidente che la scelta non può che essere determinata da precise valutazioni tecniche e quindi deve essere riservata agli organi competenti a ciò preposti e non può essere suggerita dai presentatori della presente proposta che si pongono invece ben diversi obiettivi di cui la scelta del mezzo tecnico non può che costituire il necessario presupposto. Di tali progetti abbiamo voluto far menzione perché essi pur avendo come scopo lo studio di soluzioni per il risanamento del Lago Trasimeno pongono in pari evidenza la contemporanea soluzione del problema relativo alla irrigazione della Valdichiana e delle contermini vallate della provincia di Arezzo.

Il conseguimento di tale scopo appare infatti oggi più agevole e possibile non solo per l'incalzare di insorte nuove esigenze e per la pressione di nuove urgenze che traggono origine da motivi economici e sociali ma anche perché ottenuto il risanamento del lago Trasimeno la questione della irrigazione della Valdichiana si presenta enormemente facilitata.

Dopo aver fatto cenno e dopo aver dimostrato la esistenza delle possibilità per una radicale trasformazione economica della Valdichiana appare evidente che per attuare la irrigazione su vasta zona non possiamo affidarci alla costituzione di semplici consorzi costituiti fra privati e neanche a consorzi di cui facciano parte Enti locali.

Tali associazioni infatti per le inadeguate disponibilità finanziarie, per la inefficiente attrezzatura di cui dispongono, per i limitati poteri ad esse affidati dalle norme in vigore non potrebbero assicurare il conseguimento dell'ampio fine che ci proponiamo.

Appare invece necessario e da questa constatata necessità trae origine la presente proposta di legge, la costituzione di un apposito Ente che, prendendo vita da una legge particolare, da questa gli vengano assicurati adeguati finanziamenti, indicati i particolari compiti e conferiti i necessari poteri.

Tale Ente dovrebbe:

a) Promuovere una larga azione di studio coordinandola per la scelta definitiva delle soluzioni tecniche idonee per la irrigazione della Valdichiana e per favorire nuove e maggiori sviluppi della irrigazione nelle altre vallate della provincia di Arezzo.

b) Coordinare e disciplinare l'attività di consorzi, di associazioni e di singoli, interessati alla pratica della irrigazione.

c) Condurre un approfondito studio per la formazione di piani necessari per lo sfruttamento irriguo e per suggerire indirizzi e direttive tecnico-economiche.

d) Promuovere e incoraggiare la costituzione di organismi cooperativistici per lo sfruttamento del suolo, per la trasformazione e la vendita dei prodotti.

e) Svolgere funzioni di assistenza tecnica per i conduttori al fine del migliore svolgimento della loro attività, provvedendo alla tutela e alla difesa degli interessi irrigui.

f) Svolgere funzioni di consulenza tecnico assistenziale per quanto riguarda i rapporti fra imprenditori e la pubblica Amministrazione.

Per gli scopi sopra spiegati è stata predisposta la presente proposta di legge mediante la quale attraverso la formulazione normativa si precisano le finalità dell'Ente da costituire, si definiscono i suoi compiti e se ne stabilisce la durata (articoli 1-3). Vengono poi indicati gli organi del costituendo Ente e quali dovranno essere le loro specifiche attribuzioni. Nella proposta avanzata abbiamo voluto evitare una composizione troppo numerosa del Consiglio di amministrazione onde favorire il funzionamento snello e nello stesso tempo efficace di esso senza, peraltro, trascurare la necessaria presenza dei rappresentanti

della Amministrazione centrale e la doverosa presenza delle categorie economiche interessate (articoli 4-11).

Con l'articolo 12 viene proposto che alla spesa delle opere costruite dall'Ente siano tenuti a contribuire i proprietari degli immobili che verranno a trarre un beneficio dalle opere stesse, viene precisato il modo per l'accertamento della entità dei benefici e conseguentemente della misura del contributo.

Viene inoltre offerta ai contribuenti una valida forma di garanzia potendo essi ricorrere, contro i criteri di riparto dei contributi, al Ministero dell'agricoltura e foreste che deciderà in via definitiva di concerto con il Ministero dei lavori pubblici.

Si stabilisce inoltre che le opere di sistemazione idraulica che si renderanno eventualmente necessarie saranno eseguite a totale carico dello Stato mentre tutte le opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria che per la loro importanza rivestono il carattere di interesse pubblico saranno eseguite con il concorso nella spesa del contributo dello Stato nella misura del 65 per cento (articolo 15).

Con gli articoli 16 e 17 si provvede infine alla parte finanziaria proponendosi una dotazione iniziale che consenta all'Ente di iniziare la propria attività e di compiere gli atti preparatori per il conseguimento delle sue finalità.

Nella fiducia di avere adeguatamente illustrato la portata della proposta di legge e di avere sufficientemente precisato non solo i benefici economici che verrà a trarne una intera provincia, ma anche i vantaggi sociali che conseguiranno vaste categorie di cittadini, confidiamo fermamente nella approvazione del provvedimento da parte del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana e delle vallate ad essa contermini della provincia di Arezzo.

ART. 2.

L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico e provvede a tutto quanto occorre per lo studio e la redazione dei progetti, per il conseguimento delle concessioni di derivazione delle acque, per il finanziamento e la esecuzione delle opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria, la cui realizzazione sia il presupposto o l'integrazione necessaria delle opere di utilizzazione di acqua irrigua.

All'Ente può essere anche affidata l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica che risultassero necessarie per l'attuazione dei compiti demandatigli.

L'Ente presta la propria assistenza tecnica e finanziaria per facilitare ai proprietari delle terre da irrigare la trasformazione dell'ordinamento produttivo e provvederà a promuovere e a incoraggiare la costituzione, di organismi cooperativi per la conservazione, la lavorazione e lo smercio dei prodotti conseguiti per effetto della irrigazione.

L'Ente provvederà a coordinare e disciplinare l'attività di consorzi, di associazioni e di singoli interessati alla pratica della irrigazione.

ART. 3.

L'Ente avrà la durata di anni 15, salvo proroga, che principieranno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge e si trasformerà in Consorzio di secondo grado ai sensi dell'articolo 71 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, per mantenere il coordinamento fra gli interessati, per la manutenzione e l'esercizio delle opere di uso comune.

ART. 4.

Sono organi dell'Ente autonomo il presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di amministrazione è composto di:

a) un presidente nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura foreste, e di

concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

b) un vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno;

c) un membro nominato dal Ministro dell'agricoltura e foreste;

d) un membro nominato dal Ministro dei lavori pubblici;

e) un membro nominato dal Ministro del tesoro;

f) tre rappresentanti dei mezzadri e fittavoli e tre rappresentanti dei proprietari delle terre irrigate ad opera dell'Ente, eletti dall'assemblea dei proprietari e da quella dei mezzadri e fittavoli appositamente convocate;

g) un rappresentante del Consorzio di bonifica del Trasimeno;

h) un rappresentante della categoria degli agricoltori, della categoria dei coltivatori diretti e della categoria dei lavoratori della terra designati dalle rispettive Associazioni operanti nella provincia di Arezzo;

g) dal presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura della provincia di Arezzo o da un suo delegato.

Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, nominati rispettivamente dal Ministro dell'agricoltura e foreste, dal Ministro dei lavori pubblici e dal Ministro del tesoro. Esso dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

ART. 5.

Il presidente ha tutti i poteri di rappresentanza dell'Ente, può deliberare in via di urgenza su materie che non eccedono l'ordinaria amministrazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e ne esegue le deliberazioni.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 6.

Il Consiglio di amministrazione è l'organo deliberante dell'Ente; per la validità delle sue adunanze è richiesto l'intervento di almeno due terzi dei suoi componenti. Esso:

a) approva lo statuto dell'Ente e le sue eventuali modifiche:

b) approva il regolamento organico col quale vengono stabilite la consistenza numerica, le modalità di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attività e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente;

c) nomina il direttore generale dell'Ente;

d) approva il bilancio di previsione e le variazioni che occorra introdurre nel corso dell'esercizio;

e) approva il conto consuntivo, previa relazione del Collegio dei revisori dei conti;

f) ratifica le deliberazioni d'urgenza del presidente;

g) stabilisce le direttive per le opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria;

h) approva i contratti o assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni, nonché l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;

i) approva la cancellazione o accensione di ipoteche, decide sullo stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;

l) approva le convenzioni con Istituti di credito;

m) accetta le eredità, le donazioni e i legati disposti a favore dell'Ente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione indicate alle lettere precedenti sono sottoposte all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'agricoltura e foreste.

ART. 7.

Per gravi irregolarità nella gestione dell'Ente può essere sciolta la sua amministrazione e nominato un Commissario governativo mediante decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.

ART. 8.

Gli emolumenti del presidente, dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori dei conti, sono determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 9.

Le acque occorrenti per l'attuazione dei compiti dell'Ente autonomo resteranno riservate all'Ente stesso per il periodo massimo di otto anni previsto dall'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici, con

decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ove entro detto termine l'Ente non ottenga la concessione delle acque a norma del citato testo unico, la riserva di cui al precedente comma potrà essere prorogata di altri quattro anni.

Al fine di non pregiudicare l'attuazione dei compiti dell'Ente autonomo, questo dovrà essere sentito sulle domande per concessione delle acque del bacino idrografico del Trasimeno, di quello dell'alto Tevere e di quello dell'alta e media valle dell'Arno.

ART. 10.

A tutti i lavori e gli impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio delle opere, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e sugli impianti elettrici.

ART. 11.

Le zone che mediante la esecuzione di un piano organico di opere irrigue appaiono suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo, saranno classificate tra i comprensori di bonifica, ai sensi e per gli effetti della legge 13 febbraio 1933, n. 215.

ART. 12.

Alla spesa delle opere costruite dall'Ente sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili che traggono beneficio dalle opere stesse compreso lo Stato, le province e i comuni per i beni di loro competenza.

Il perimetro di contribuzione è approvato con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste. Il decreto è trascritto a cura dell'Ente.

La ripartizione della spesa a carico dei proprietari di cui al primo comma del presente articolo è fatta in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto del complesso delle opere o di singoli gruppi a se stanti, e in via provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo che sia stato accertato dal Ministero dell'agricoltura e foreste il compimento e l'utile funzionamento di tutti i lavori.

I criteri di ripartizione sono fissati nello statuto dell'Ente o con successiva deliberazione del Consiglio di amministrazione ap-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

provata dal Ministero dell'agricoltura e foreste di concerto con il Ministero dei lavori pubblici.

La proposta dei criteri di riparto, tanto provvisoria quanto definitiva, è pubblicata per il periodo di 60 giorni a mezzo dell'Ufficio del Genio civile e contro di essa è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e foreste entro il termine perentorio di 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, a decidere sui reclami presentati.

Contro il provvedimento è ammesso soltanto ricorso di legittimità al Tribunale Superiore delle acque.

ART. 13.

I contributi a carico degli interessati sono riscossi con le forme e con la procedura stabilite dalla legge per la riscossione delle imposte dirette e sono assistiti da privilegio che prende grado dopo quello stabilito dall'articolo 2780, n. 3, del Codice civile.

ART. 14.

Tutti gli atti e contratti compiuti dall'Ente entro i limiti degli scopi indicati dalla presente legge, sono esenti dalla tassa di bollo e registrati col pagamento della tassa fissa di registro e ipotecaria, salvo gli ordinari emolumenti ai conservatori dei registri immobiliari.

ART. 15.

Le eventuali opere di sistemazione idraulica sono a totale carico dello Stato; per la esecuzione delle opere di irrigazione e trasformazione aventi carattere di interesse pubblico, lo Stato concorrerà nella misura del 65 per cento.

ART. 16.

L'Ente autonomo è autorizzato a compiere tutte le operazioni finanziarie occorrenti per il raggiungimento dei suoi scopi.

La Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario e in genere tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui all'Ente. Fino all'ammontare di 2 miliardi i mutui sono garantiti dallo Stato.

La garanzia statale può essere estesa anche alle obbligazioni emesse dall'Ente a scopo di finanziamento.

ART. 17.

Per le spese generali e per ogni altro atto preparatorio, sarà versato all'Ente la somma di lire 500 milioni da servire per la costituzione di un fondo patrimoniale di avviamento di cui 50 milioni a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1960-61, 50 milioni a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio 1960-61, 100 milioni a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio 1961-62, 100 milioni a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1961-62, 200 milioni a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio 1962-63.